

## **Allegato A:**

### **CRITERI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D. LGS. N. 152/06**

#### **A. NOTE GENERALI**

- 1 - La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.
- 2 - La presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo, come previsto dall'art. 272 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. In tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto/attività può continuare purché il gestore presenti, entro 60 giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, nuova domanda di adesione. In caso di mancata presentazione della domanda, l'impianto/attività sarà considerato in esercizio senza autorizzazione.
- 3 - Qualora un'attività in essere e già autorizzata in via generale, a seguito del rinnovo non sia più ricompresa nell'ambito di applicazione delle attività in deroga, il gestore dovrà inoltrare, alla Provincia, una domanda di autorizzazione in via ordinaria ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 entro 60 giorni dal rinnovo dell'autorizzazione generale dell'attività in deroga. Qualora lo stesso gestore presenti la domanda nei termini previsti, l'impianto da esso gestito si considererà autorizzato fino al rilascio, da parte della Provincia, del provvedimento autorizzativo; in caso contrario l'impianto sarà considerato in esercizio senza autorizzazione.
- 4 - Il gestore potrà richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso (esempio: se l'attività principale è di riparazione e verniciatura carrozzerie, si richiederà l'adesione all'Allegato Tecnico AD 2, che comprende anche attività di saldatura; in caso l'attività principale sia la saldatura dovrà essere richiesta l'adesione allo specifico allegato AD 30).
- 5 - In caso di più impianti/attività autorizzati in tempi diversi, il gestore potrà unificare la cadenza temporale dei controlli comunicandolo in via preventiva alla Provincia ed all'ARPA territorialmente competente.
- 6 - L'inosservanza dell'autorizzazione generale verrà sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.Lgs. 152/06 e sue modifiche e integrazioni.
- 7 - Per tutto ciò che non sia previsto o prescritto nel presente atto, si dovrà fare riferimento alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.
- 6 - Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 269, comma 14, del D.Lgs. n. 152/06 e comunque dalle disposizioni normative vigenti.
- 7 - Il gestore degli impianti o delle attività in deroga per cui siano previste autorizzazioni generali, potrà comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06.

#### **B. AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1- Dovrà presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale, relativamente agli impianti ed alle attività in deroga di cui all'art. 272 commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/06:
  - a) il gestore che intenda installare un nuovo impianto o esercitare una nuova attività in deroga;

- b) il gestore che intenda trasferire da un luogo ad un altro un impianto od un'attività in deroga esistente, già autorizzato/a in via generale;
- c) il gestore che, nel caso di rinnovo dell'autorizzazione generale, intenda continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività già autorizzato/a in via generale ai sensi delle normative precedenti (es. attività a ridotto inquinamento atmosferico (RIA) autorizzate ai sensi delle D.D.G.G.R. n. 6/27497 del 18/04/1997 e n. 7/2663 del 15/12/2000). La domanda di adesione, corredata ove necessario da un progetto di adeguamento, dovrà essere presentata a partire dal 1° Novembre fino al 30 Dicembre 2009. Il gestore dovrà adeguare le proprie attività alle disposizioni di cui alla nuova autorizzazione generale entro un anno dalla data di presentazione della relativa domanda di adesione. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione entro il termine sopra previsto, l'attività sarà considerata in esercizio in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- d) il gestore di impianto/attività esistente, precedentemente classificato come attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante) che, per incremento di produzione, rientri fra le attività in deroga di cui al comma 2 dell'art. citato. Il gestore dovrà adeguare le proprie attività alle disposizioni di cui alla nuova autorizzazione generale entro un anno dalla data di presentazione della relativa domanda di adesione. Il gestore in tale caso dovrà anche allegare, alla domanda di adesione, il relativo progetto di adeguamento.

2 - Il gestore potrà esercitare, nel medesimo luogo, due o più impianti/attività in deroga contemplati da allegati tecnici diversi, a condizione che siano rispettate le soglie di produzione o di consumo previste per ciascuna attività.

3 - Potrà presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale:

- a) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria (ivi comprese le attività autorizzate ai sensi della DGR 41406/99 e s.mi.- autorizzazione generale per le domande presentate ex art. 12 d.P.R. n. 203/1988), qualora le attività svolte rispondano ai requisiti previsti dall'art. 272 Dlgs 152/06 comma 2. In tal caso il gestore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui all'autorizzazione di carattere generale entro un anno dalla data di presentazione della relativa domanda di adesione;
- b) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria, che intenda esercire, nello stesso luogo, attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30.

La domanda di adesione dovrà essere presentata compilando il modello previsto nell'atto di approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni generali.

### **C. CASI DI ESCLUSIONE**

1 - Non sarà possibile aderire all'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/06:

- a) in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.e i.;

- b)** nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. n. 52/97 e successive modifiche ed integrazioni, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 ed R68;
- c)** nel caso di impianti/attività che superino la soglia di consumo di solvente indicata nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06, e siano pertanto soggetti a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo D.Lgs. n. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
- d)** nel caso in cui il gestore intenda esercitare, nel medesimo luogo, un'attività soggetta ad autorizzazione in via ordinaria ex art.269 del D.Lgs. 152/06 ed un'attività in deroga, ad eccezione di quanto previsto al precedente paragrafo B, punto 3, lett. b).

#### **D. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

- 1 -** La domanda di adesione all'autorizzazione generale, completa in ogni sua parte secondo i contenuti indicati nel successivo paragrafo E, munita di marca da bollo secondo la normativa vigente e debitamente sottoscritta dal gestore, dovrà essere consegnata a mano o inviata alla Provincia nonché, in copia, al Comune dove è situato l'impianto o esercitata l'attività in deroga ed al Dipartimento ARPA territorialmente competente.
- 2 -** La domanda dovrà pervenire alla Provincia, almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, oppure del trasferimento dell'impianto o dell'attività esistente.

#### **E. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ADESIONE**

- 1 -** La domanda di adesione dovrà essere completa in ogni sua parte.
- 2 -** A tal fine, la domanda di adesione dovrà contenere tutti i dati e le informazioni richieste, in particolare:
  - a)** i dati relativi al gestore;
  - b)** la dichiarazione, per ogni tipologia di impianto/attività, che la stessa sia svolta con impiego di materie prime/produzione superiore od inferiore alla "soglia massima" indicata nel relativo allegato tecnico;
  - c)** la dichiarazione che l'impianto/attività non emetta sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.e i.;
  - d)** la dichiarazione che nell'impianto o nell'attività non siano utilizzati preparati o sostanze classificati dal D.Lgs. n. 52/97 e successive modifiche ed integrazioni, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ed ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68;
  - e)** la dichiarazione che l'impianto/attività impieghi solventi in quantitativo inferiore alla soglia di consumo di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e che, di conseguenza, non sia soggetto a quanto previsto dall'art. 275 del

medesimo D.Lgs. n. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);

- f) l'impegno a comunicare tempestivamente alla Provincia, al Comune interessato ed all'ARPA territorialmente competente:
- eventuali variazioni della ragione sociale della ditta,
  - eventuali variazioni della sede legale della ditta,
  - la cessione d'azienda,
  - la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività, utilizzando l'apposito modello di comunicazione amministrativa.

**3 -** La domanda dovrà altresì essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnica, sottoscritta dal gestore, predisposta come da modello contenuto nell'allegato tecnico di riferimento, indicante:
- La tipologia delle materie prime utilizzate e relative quantità annue;
  - Le fasi lavorative;
  - Le emissioni - numerate da E1 a En - specificando per ognuna se precedentemente autorizzata;
  - La presenza di un impianto di abbattimento e, in caso affermativo, l'indicazione della sigla corrispondente ad una delle schede di cui alla D.G.R. n. 13943 del 01/08/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e/o e s. m. e i.;
  - La planimetria dell'azienda, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati;
- b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non venga sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto);
- c) documentazione dalla quale si evinca che copia della domanda completa è stata presentata al Comune ed all'ARPA territorialmente competente (es. fotocopia della domanda e dell'eventuale progetto di adeguamento con timbro di ricevuta dell'ente);
- d) attestazione del versamento degli oneri istruttori alla Provincia, specificando come causale "ONERI EMISSIONI IN ATMOSFERA DA ATTIVITA' IN DEROGA EX ART. 272 C.2 D.LGS 152/06";
- e) eventuale progetto di adeguamento, qualora necessario ai fini della continuazione delle attività esistenti alla data di adozione della nuova autorizzazione generale (vedasi paragrafo B., punto 1, lett. c).

## **F. PROCEDIMENTO**

Il procedimento è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Provincia, debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo E.

- 1 -** Nel caso di domanda incompleta, la Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione all'autorizzazione generale, richiederà al gestore le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della medesima richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa, salvo proroga.
- 2 -** In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni per l'avvio dell'attività, fissato dall'art. 272 comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, decorrerà nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

- 3** - Qualora il comune interessato verifichi l'inapplicabilità dell'autorizzazione generale, oppure in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone soggette a particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda potrà chiedere alla Provincia, con nota motivata da trasmettere per conoscenza anche al gestore dell'impianto, di negare l'autorizzazione. Il gestore potrà trasmettere alla Provincia osservazioni ed eventuali controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del comune. La Provincia, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni, da comunicarsi anche al gestore, deciderà in ordine al rilascio o meno dell'autorizzazione stessa entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione del comune o, qualora trasmesse, dal ricevimento delle osservazioni del gestore. Qualora con detta decisione fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'Azienda potrà presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria secondo l'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s. m. e i..

## **G. EFFICACIA DELLA DOMANDA E DECISIONI**

- 1** - L'autorizzazione generale per attività in deroga assume efficacia trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione completa alla Provincia, salvo quanto previsto dal successivo punto 2.
- 2** - Nel caso di applicazione del punto 3 del precedente paragrafo F. (osservazioni da parte del Comune), l'autorizzazione assumerà efficacia a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Gestore, dell'eventuale decisione di assenso della Provincia.
- 3** - L'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 272 comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, potrà negare l'autorizzazione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti dell'autorizzazione stessa, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'atto di diniego dovrà essere trasmesso - previa, comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della l. n. 241/90 - entro i termini di cui al precedente punto 1.
- 4** - Sono fatti salvi i diritti di terzi, le eventuali autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione sia prevista dalle vigenti normative di settore, seppure in relazione agli impianti ed alle attività autorizzati in base all'autorizzazione generale.